



Città di Orbassano

UFFICIO: SEGRETERIA SINDACO E
GIUNTA - PROMOZIONE E GEMELLAGGI

Prot. n. 24361/20
Ordinanza n. 67

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI NOTTURNI, NONCHE' PER IL CONTENIMENTO DEL DEGRADO URBANO DOVUTO ALL'ABBANDONO DI MATERIALI E CONTENITORI DI QUALSIASI GENERE NELLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE APERTE AL PUBBLICO.

IL SINDACO

Premesso che è compito dell'Amministrazione tutelare la sicurezza, il decoro e la quiete della città, prevenendo quei comportamenti che incidono sulla qualità della vita, assicurando a tutti i cittadini una serena e civile convivenza e rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la libera fruizione di tutti i luoghi pubblici;

Rilevato che il fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche, oggetto di osservazione e monitoraggio da parte della Polizia Locale, assume caratteristiche che rilevanti in determinate zone della città, dove si concentrano soggetti in giovane età che, a causa del consumo/abuso di alcool, ingenerano episodi e comportamenti a volte aggressivi e violenti, creando altresì turbativa all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana, favorendo inoltre fenomeni di degrado urbano derivanti dall'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro, lattine e contenitori vuoti.

Premesso che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Considerato che i residenti segnalano la presenza di gruppi di persone con annesso consumo di alimenti e bevande è spesso associato alla produzione di fastidiosi rumori, schiamazzi e all'eccessiva movimentazione di veicoli che transitano e sostano in prossimità dei luoghi di aggregazione;

Considerato che il Sindaco quale autorità locale di Pubblica Sicurezza ed Autorità Locale in materia sanitaria ha il dovere di intervenire con provvedimenti idonei a scongiurare le turbative alla quiete pubblica e la salvaguardia ambientale;

Preso atto delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, rese sia in forma orale che sotto forma di esposti scritti, inerenti la problematica degli schiamazzi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo inappropriato dei veicoli che diventa emulativo per molti con l'occupazione della sede stradale e degli spazi pubblici e il continuo andirivieni di veicoli;

Viste le relazioni informative prodotte dalla Polizia Locale;

Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica sia sotto il profilo del contenimento dei contagi da COVID-19 dovuti agli assembramenti prolungati in coerenza con le disposizioni nazionali che, anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Esaminate le proprie ordinanze e/o regolamenti adottati in materia, e ritenuto opportuno, a seguito di alcune problematiche emerse, apportare ad esse integrazioni al fine di esprimere con maggior chiarezza l'effettiva volontà dispositiva e di superare problemi evidenziati dalla pratica applicazione delle stesse;

Atteso che, a seguito della modifica dell'articolo 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 con l'adozione del D.L. 23.05.2008 N. 92, convertito nella Legge N. 125 del 24.07.2008 è concessa ai sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali di governo, provvedimenti "anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" in aderenza e nel rispetto del D.M. 5.08.2008 varato in attuazione della suddetta Legge n. 125;

Ritenuto pertanto doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione, il diritto allo svolgimento di attività economico-commerciali ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, assicurata, anche e soprattutto, dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

Valutato inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l'altro, l'adozione di misure sanzionatorie, sia pecuniarie che interdittive, quale la sanzione accessoria della sospensione dello svolgimento di quelle attività che siano fonte e/o causa, diretta od indiretta, di comportamenti antisociali sopra esplicitati;

Ritenuto pertanto di dover imporre dei limiti ai comportamenti sopra descritti;

Visto l'art 107 del D.lgs 18/8/2000 n. 267/2000 n. 267;

Visto l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

ORDINA

Per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili notturni

Sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, quali urla e schiamazzi dalle ore 23.00 alle ore 06.00, salvo casi particolari in cui il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi e dalle ore 24,00 devono cessare completamente.

L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, in prossimità di luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 06.00.

È segnatamente vietato:

- a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo e

il richiamo tramite segnalatori acustici.

e. gli apparecchi di riproduzione sonora a bordo dei veicoli devono essere utilizzati in modo da non essere uditi solo nelle immediate vicinanze dell'utilizzatore e comunque non devono mai arrecare disturbo agli abitanti delle abitazioni private.

La pratica di giochi di gruppo e attività sportive all'aperto su area pubblica è vietata senza preventiva autorizzazione;

La pratica di giochi di gruppo e attività sportive all'aperto nei parchi e nei giardini è vietata dalle ore 00,00 alle ore 07,00;

I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

L'applicazione della presente ordinanza è esclusa nei casi di attività programmate e debitamente autorizzate in forma temporanea, quali gli eventi sportivi, le forme di aggregazione sociale e le attività assimilate.

Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:

a. applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di Euro 100,00 nel caso della 1° violazione, Euro 250,00 dalla 2° violazione;

Per le finalità del contenimento del degrado urbano e tutela della salute pubblica.

1. E' vietato dalle ore 21,00 alle 06,00 su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresi parchi e giardini, con esclusione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e loro dehors, il consumo di bevande alcoliche.

2. Ai titolari delle attività di cui al punto 1 e ai circoli privati, è vietato la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a partire dalle ore 00,00 alle 03,00. Dopo le ore 03,00 entrano in vigore gli ulteriori divieti delle norme nazionali in materia.

3. Ai titolari delle attività di cui al punto 1 e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti;

4. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di dieci metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare i contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio.

5. I pubblici esercizi dovranno osservare l'orario di chiusura alle ore 02,00 salvo deroghe concesse con ordinanza sindacale in occasione di eventi che coinvolgono l'intero territorio.

6. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:

a. applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili

delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di Euro 100,00 nel caso della 1° violazione, Euro 250,00 dalla 2° violazione;

b. la sanzione accessoria verra' applicata in relazione alla gravità della lesione del bene protetto, laddove si possano verificare particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non vengano rispettati gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione, con la cessazione dell'attività fonte diretta dei fatti degenerativi in argomento o della sospensione dell'attività fonte e causa mediata dei medesimi fatti (attività ludiche, commerciali, economiche ed artigianali, circoli privati ed attività assimilabili),

DISPONE

Alla Polizia Locale e all'Arma dei Carabinieri a cui la presente ordinanza viene trasmessa, l'applicazione di quanto previsto;

All'Ufficio Tecnico Comunale l'apposizione dei cartelli informativi con i divieti all'ingresso di ogni parco della Città.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, della Legge 7/8/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6/2/1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a proporre entro 120 giorni (D.P.R.24/11/1971, n. 1199).

Orbassano, li 30 luglio 2020



IL Sindaco
Bosso Cinzia Maria